

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 24

**Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche private.**

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 13 gennaio 2021, ha deciso di impugnare l'articolo 1, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 della presente legge.

La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021, n. 6 - pubblicata nella [Gazz. Uff. n. 3 del 19 gennaio 2022](#), prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della presente legge.)

**Art. 1<sup>1</sup>**

*(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)*

1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli Hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.
2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia. **]**

**Art. 2**

*(Dispensazione e fornitura farmaci)*

1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.
2. Il farmacista, come unico esperto del farmaco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze definite dalla legge e dal contratto.

**Art. 3**

*(Compiti del farmacista)*

1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.
2. **[**A tal fine, il farmacista si occupa di:
  - a) gestire i farmaci nella struttura;
  - b) ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali;
  - c) coordinare i rapporti con i fornitori;

---

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

- d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente;
- e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica;
- f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali;
- g) dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione. **7**<sup>2</sup>

#### **Art. 4<sup>3</sup>**

*(Criteri di assunzione presso le strutture)*

- 1. Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbligatorio garantire la presenza del farmacista abilitato, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) un farmacista per ogni sessanta posti letto;
  - b) due o più farmacisti da garantire proporzionalmente nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto;
  - c) un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. In questo caso, le stesse strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri organismi, ricorrendo alla tipologia contrattuale part- time. **7**

#### **Art. 5**

*(Norma transitoria)*

- 1. Le disposizioni di cui alla [legge regionale 18 luglio 2008, n. 24](#) (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e il relativo regolamento di attuazione sono modificati dopo l'entrata in vigore della presente legge. 2. L'ottemperanza alla presente legge viene riconosciuta quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie. 3. Le strutture di cui all'articolo 1 devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

#### **Art. 6**

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

- 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 7**

*(Entrata in vigore)*

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

---

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

<sup>3</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.